

Ordinanza di Ripartizione Lirica 2021



Ordinanza di Ripartizione LIRICA 2021

ART. 1

(Principi generali)

1.1 La Sezione LIRICA amministra, con riferimento al repertorio alla stessa Sezione affidato dallo Statuto, i diritti di pubblica rappresentazione ed esecuzione, i diritti di comunicazione al pubblico, i diritti di riproduzione, i diritti di utilizzazione on line, i diritti relativi alla copia privata e i diritti di noleggio. La ripartizione degli incassi per diritti d'autore è effettuata al netto della quota di spettanza di SIAE sui compensi per l'utilizzazione delle opere tutelate. Le tempistiche e i criteri di ripartizione degli incassi effettuati dalla Società per l'utilizzazione delle opere amministrate dalla Sezione LIRICA sono stabiliti dalle seguenti disposizioni.

1.2 I criteri di ripartizione degli incassi sono stabiliti dal Consiglio di Gestione SIAE, sentito il parere della Commissione LIRICA, coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari della Società. Il processo di ripartizione è finalizzato alla determinazione ed alla conseguente attribuzione degli importi dovuti agli aventi diritto nel rispetto di principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, ovvero nel modo più accurato possibile ed entro limiti ragionevoli di costi e tempi. Per procedere correttamente alla ripartizione degli incassi, la Sezione LIRICA necessita di specifiche informazioni relative alle utilizzazioni delle opere tutelate cui gli incassi stessi si riferiscono. La Sezione LIRICA ripartisce gli incassi netti in via prioritaria, ed ogni qual volta possibile, con il metodo analitico, basato sulle informazioni di dettaglio contenute nei report trasmessi dagli utilizzatori. Nei soli casi in cui l'utilizzatore non sia in grado di fornire informazioni complete o in un formato gestibile dalla SIAE, la Sezione LIRICA può ricorrere a metodi alternativi di acquisizione delle informazioni e criteri per la ripartizione.

1.3 Il Consiglio di Gestione, sentita la Commissione LIRICA, tenuto conto del volume degli incassi, dei criteri di economicità gestionali, nonché della disponibilità delle informazioni necessarie ai fini ripartitori, può derogare ai criteri di ripartizione esposti nel presente documento, approvando disposizioni specifiche mediante delibera, pur garantendo una giusta, equa ed efficiente ripartizione agli aventi diritto.

1.4 Le somme che, a seguito delle operazioni previste dai presenti criteri, sono attribuite alle opere tutelate dalla Sezione LIRICA, vengono ripartite e liquidate ai titolari delle opere in base alle quote di riparto indicate nei bollettini di dichiarazione depositati ed acquisiti nella banca opere della Società (oppure, nel caso di opere e autori tutelati da Società estere, sulla base delle quote da queste comunicate), secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale. Nei rendiconti sono indicate le quote di riparto dei singoli aventi diritto.

1.5 Gli importi accreditati per ciascuna opera tutelata dalla Sezione LIRICA o per ciascun contributo autorale dalle Società estere, con le quali sia in vigore un accordo di rappresentanza, sono indicati sui rendiconti degli associati, distintamente per ciascuna Società di provenienza, e in misura tale che, tenuto conto delle quote eventualmente trattenute da dette Società, il riparto corrisponda alle condizioni stabilite dal bollettino di dichiarazione.

1.6 Prima e durante il processo di ripartizione ordinaria possono manifestarsi diverse cause, non dipendenti dalla Società, che rendono impossibile procedere alla ripartizione degli importi in favore degli aventi diritto, ad esempio:

- importi che non possono essere inclusi nel processo di ripartizione ordinaria per cause straordinarie (es. report sulla programmazione non inviati dagli utilizzatori);
- importi posti in ripartizione ordinaria che non possono essere attribuiti agli associati perché è stato impossibile individuare l'opera e/o l'avente diritto (es. opere non identificate).

Gli importi non attribuibili mediante il processo e i criteri di ripartizione ordinaria possono essere ripartiti in via proporzionale, così come indicato nella presente Ordinanza e con tempistiche differenti in funzione della causa che ha impedito la ripartizione ordinaria. Eventuali reclami, pervenuti successivamente alle ripartizioni proporzionali di cui sopra ma comunque entro i termini di prescrizione di legge, sono accolti, in caso di esito positivo dell'istruttoria, nei limiti degli accordi con gli utilizzatori, eventualmente facendo ricorso al Conto di Garanzia sezionale.

1.7 Le informazioni sulle opere e sui contributi autorali - relativi agli incassi per i quali non sia stato possibile identificare e localizzare gli aventi diritto - sono messe a disposizione dei titolari dei diritti e del pubblico ai sensi del D.Lgs. 35/2017.

ART. 2

(Ambito di applicazione)

2.1 La ripartizione per l'anno 2019 delle diverse tipologie di compensi amministrati dalla Sezione Lirica, effettuata con cadenza quadrimestrale in base alle varie modalità di utilizzazione e alla disponibilità dei compensi, è retta dai criteri contenuti nella presente Ordinanza di ripartizione.

2.2 In via generale, la Sezione Lirica mette in ripartizione gli importi una volta in possesso di tutti gli elementi necessari, come i report di utilizzazione e l'incasso consolidato dell'esercizio finanziario dell'utilizzatore (generalmente disponibile dopo la chiusura del bilancio d'esercizio, che avviene a 4/6 mesi dalla fine dell'esercizio di riferimento). Ciò è necessario al fine di

individuare con precisione il valore di ciascuna utilizzazione ed evitare il rischio di successivi addebiti nei confronti degli aventi diritto. Tuttavia in taluni casi la Sezione opera mettendo in ripartizione le somme incassate in acconto prima del consolidamento dell'incasso, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali che minimizzino il suddetto rischio.

2.3 I compensi per diritto d'autore vengono ripartiti alle seguenti scadenze quadrimestrali:

- entro il mese di aprile 2021
- entro il mese di agosto 2021
- entro il mese di dicembre 2021

ART. 3 *(Criteri)*

3.1 Compensi relativi ai diritti di rappresentazione e di esecuzione, di comunicazione, di riproduzione e on line

3.1.1 La ripartizione dei compensi relativi ai diritti di rappresentazione ed esecuzione, di diffusione, di riproduzione e on line è effettuata attribuendo agli aventi diritto gli incassi che sono calcolati e percepiti sulla base di ogni singola utilizzazione delle opere tutelate. Gli incassi sono ripartiti agli aventi diritto secondo la tempistiche di cui al punto 2) entro la fine del quadrimestre successivo al quadrimestre in cui l'incasso per ogni singola opera viene attribuito.

3.1.2 La ripartizione degli incassi calcolati e percepiti in via forfetaria o in percentuale è effettuata distribuendo proporzionalmente il compenso ricevuto sulle utilizzazioni avvenute nel periodo coperto dal compenso. Gli incassi sono ripartiti agli aventi diritto annualmente in un'unica soluzione entro la fine del primo quadrimestre utile successivo all'acquisizione da parte della sezione dei dati sulle utilizzazioni e dei dati relativi al consolidamento dell'incasso.

3.1.3 Per i compensi emittenza e on line, per i quali non sia prevista reportistica relativa all'utilizzazione, la ripartizione è effettuata in un'unica soluzione proporzionalmente ai compensi ripartiti agli aventi diritto per le utilizzazioni, analoghe e coerenti, dello stesso periodo cui l'incasso forfetario si riferisce.

3.2 Compensi relativi al diritto di comunicazione al pubblico a mezzo di apparecchi riceventi televisivi e radiofonici, cosiddetti pubblici esercizi.

La ripartizione è effettuata in proporzione ai compensi liquidati per trasmissioni televisive e radiofoniche avvenute nell'anno di competenza e per pregressi nel frattempo regolarizzati ed avviene in via generale in un'unica soluzione entro il mese di settembre dell'anno

successivo a quello di incasso, purchè la Sezione sia in possesso di tutti gli elementi necessari (report di utilizzazione). E' fatta salva la possibilità di mettere in ripartizione in acconto le somme incassate prima del consolidamento dell'incasso o dei dati di utilizzazione, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali.

3.3 Compensi relativi a diritti per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi (copia privata audio)

3.3.1 La ripartizione dei compensi relativi alla riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi per la quota di competenza del repertorio Lirica è effettuata, sulla base di apposite delibere, come segue:

- a) Per una quota in proporzione ai compensi ripartiti e liquidati per la riproduzione su dischi, nastri o altri supporti analoghi;
- b) Per una quota in proporzione ai compensi ripartiti e liquidati per la diffusione radiofonica e utilizzazioni on line.

3.3.2 Gli incassi sono ripartiti e liquidati agli aventi diritto annualmente in un'unica soluzione entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di consolidamento dell'incasso. E' fatta salva la possibilità di mettere in ripartizione in acconto le somme incassate prima del consolidamento dell'incasso o dei dati di utilizzazione, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali.

3.4 Compensi relativi a diritti per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di videogrammi (copia privata video)

3.4.1 La ripartizione dei compensi relativi alla riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di videogrammi per la quota di competenza del repertorio Lirica è effettuata, sulla base di apposite delibere, come segue:

- a) Per una quota in proporzione ai compensi ripartiti e liquidati per la riproduzione su videogrammi o altri supporti analoghi;
- b) Per una quota in proporzione ai compensi ripartiti e liquidati per la diffusione televisiva e per le utilizzazioni on line.

3.4.2 Gli incassi sono ripartiti e liquidati agli aventi diritto annualmente in un'unica soluzione entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di consolidamento dell'incasso. E' fatta salva la possibilità di mettere in ripartizione in acconto le somme incassate prima del consolidamento dell'incasso o dei dati di utilizzazione, attraverso l'individuazione di criteri prudenziali.

3.5 Compensi provenienti dall'estero

3.5.1 La ripartizione e liquidazione dei compensi provenienti dall'estero, qualora rendicontati con l'attribuzione dei compensi per singola opera, avviene entro la fine del quadrimestre successivo al quadrimestre in cui l'incasso per ogni singola opera viene attribuito e comunque non oltre sei mesi dal ricevimento degli importi.

3.5.2 I compensi provenienti dall'estero versati alla Sezione in maniera forfetaria, per i quali non sia prevista la trasmissione di report sulle utilizzazioni, vengono ripartiti in proporzione ai compensi ripartiti e liquidati agli aventi diritto per utilizzazioni analoghe in Italia. In particolare per i diritti di ritrasmissione via cavo, corrisposti in maniera forfetaria con indicazione dei canali ritrasmessi, la ripartizione avviene proporzionalmente ai compensi ripartiti e liquidati agli aventi diritto per la diffusione in Italia dei medesimi canali. La ripartizione dei compensi avviene entro la fine del quadrimestre successivo al quadrimestre in cui l'incasso per ogni singola opera viene attribuito e comunque non oltre sei mesi dal ricevimento degli importi.